

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1735-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi

d'iniziativa dei senatori ROMEI, DA ROIT, CAZZATO, MINEO, TOROS,
MANENTE COMUNALE, GRAZIOLI, CODAZZI, BOMBARDIERI, DERIU,
FORNI, ANTONIAZZI, PANICO e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame intende attuare il necessario coordinamento tra l'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, e l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedendo esplicitamente che tra gli emolumenti esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi siano ricompresi anche quelli per carichi di famiglia eventualmente erogati ai lavoratori — ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 252 del 1974 — dalle organizzazioni sindacali e professionali e dai partiti politici rappresentati in Parlamento.

Nel corso dell'esame in Commissione è emersa altresì l'opportunità di riaprire (per

90 giorni dall'entrata in vigore della legge) il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 della predetta legge n. 252 del 1974, per consentire, a chi non abbia avuto modo di provvedere, di regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti delle organizzazioni indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 252 del 1974.

Il testo che la Commissione sottopone all'approvazione dell'Assemblea tiene conto, quindi, anche di quest'ultima esigenza che auspichiamo possa essere condivisa dal Senato.

ROMEI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

10 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi

Art. 1.

Dopo il numero 6) di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

« 7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

Art. 2.

Non si procede al recupero della contribuzione omessa per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 252.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, è riaperto.

Le domande di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti delle organizzazioni indicate nell'articolo 1 della citata legge 11 giugno 1974, n. 252, debbono essere presentate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Identico.